

TI_GERICHTE 52.2007.39 vom 26. April 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-04-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2007.39

FR: TI_GERICHTE 52.2007.39 du 26 avril 2007

IT: TI_GERICHTE 52.2007.39 del 26 aprile 2007

Regeste

Rilascio di un permesso di domicilio

Erwägungen

E. 46

cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non è infatti necessario procedere all'allestimento di una perizia volta ad accertare la sua integrazione nel tessuto sociale elvetico, in quanto tale mezzo di prova non appare idoneo a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio. 2. Come accennato, l'art. 60 cpv. 2 LAsi sancisce che le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni, hanno diritto a un permesso di domicilio ove non siano dati nei loro confronti motivi d'espulsione ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettere a o b LDDS. In questo senso, l'art. 10 cpv. 1 LDDS dispone che uno straniero può essere espulso dalla Svizzera o da un cantone, tra l'altro, quando è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a), oppure quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b). Secondo l'art. 16 cpv. 2 ODDS, l'espulsione può sembrare giustificata giusta l'articolo 10 cpv. 1 lett. b LDDS, segnatamente quando lo straniero contravviene gravemente o reiteratamente alle disposizioni di legge o alle decisioni dell'autorità, contravviene gravemente alla morale, trascurando continuamente per cattiva volontà o sregolatezza di adempiere obblighi di diritto pubblico o privato, vive nella sregolatezza o nell'ozio. Va inoltre rilevato che, prima di concedere il permesso di domicilio ad uno straniero, l'autorità esaminerà ancora una volta a fondo come si sia comportato fino allora (art. 11 cpv. 1 ODDS). 3. 3.1. Entrato in Svizzera il 30 dicembre 1988, RI 1 vi ha ottenuto l'asilo il 19 aprile 1994; dopodiché è stato posto al beneficio di un permesso di dimora. Come accennato in narrativa, durante il suo soggiorno nel nostro paese il ricorrente ha interessato le autorità giudiziarie penali. Il 26 aprile 1995, è stato condannato dal presidente della Corte delle assise correzionali a 16 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per mancata estorsione, aggressione, coazione e lesioni semplici, nonché di entrata e uscita illegale. A causa di tale condanna, egli è stato ammonito nel 1997 e si è già visto negare l'autorizzazione di domicilio nel 1996, 1998 e nel 2000. 3.2. Nella sua nuova domanda di rilascio di un permesso di domicilio depositata il 31 ottobre 2005, RI 1 sostiene di adempiere finalmente le condizioni per il rilascio dello stesso. Innanzitutto bisogna considerare che, secondo la prassi, un periodo di detenzione di 2 anni è considerato come soglia a partire dalla quale, in generale, vi è motivo per respingere una domanda di rilascio o di rinnovo del permesso giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS (DTF 120 Ib 6 consid. 4).

Ferma questa premessa, va rilevato che, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato nella decisione impugnata, il permesso chiesto dall'insorgente non può essere rifiutato sulla base di tale disposizione. Infatti, a prescindere dalla questione a sapere se la sua condanna a 16 mesi di detenzione possa ancora rientrare nell'applicazione di tale norma, va rilevato che la pena inflittagli è in ogni caso ormai lontana nel tempo ed è stata cancellata dal casellario giudiziale. Sebbene risalga al 1995, la predetta condanna a carico dell'insorgente deve però essere presa in considerazione se si esamina la vertenza dal punto di vista dell'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS. Sotto questo profilo bisogna tenere conto che il ricorrente ha interessato le autorità giudiziarie penali del nostro paese anche dopo l'ultima decisione, il 16 marzo 2000, di negargli il permesso di domicilio. Il 15.4.2004 egli è stato condannato dall'Amtsstatthalteramt Willisau e il 9.8.2005 dall'Einzelrichteramt des Kantons Zug a una multa di fr. 260.–, rispettivamente, di fr. 100.– per violazione alla LCStr. Recentemente, il Procuratore pubblico gli ha inflitto una multa di fr. 1'000.– per avere guidato, il 17 ottobre 2006, in stato di inattitudine con un tasso di ubriachezza min. 1.04-max. 1.38 g ‰ (decreto d'accusa 13 dicembre 2006, cresciuto in giudicato). Dal profilo lavorativo, va osservato che in quasi vent'anni di presenza in Svizzera, l'interessato ha lavorato nel complesso durante solo tre anni. Attivo prevalentemente nel ramo della ristorazione, il suo ultimo rapporto di lavoro risulta quello svolto come cameriere presso il _____ durante le stagioni tra il 20.3.2004 e il 31.10.2005 (doc. H prodotto al Consiglio di Stato). Da allora e fino al 30.11.2006 l'insorgente è rimasto in disoccupazione; in seguito, è dovuto ricorrere all'assistenza pubblica (v. decisioni 13.12.2006 e 30.1.2007 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di accoglimento della prestazione assistenziale fino al 31.3.2007). Ora, benché il fatto di ottenere prestazioni assistenziali non costituisca (più) un motivo a sé stante per disporre l'allontanamento di un rifugiato dal nostro paese, anche quest'ultima circostanza può comunque essere presa in considerazione nell'ambito della valutazione del livello di integrazione dell'interessato, che deve essere fatta in virtù dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS. Orbene, il ricorrente non ha dimostrato di avere fatto il possibile, durante tutti questi anni, per trovare un lavoro stabile. Non sono certo i corsi di formazione professionale e di lingua tedesca frequentati solo parzialmente che permettono di ritenere il contrario (doc. E: certificato di frequenza di 196 ore su 312 presso la scuola professionale di _____ del 14.12.2000; F: certificato 12.12.2002 di frequenza di 17 giorni di un corso di bilancio personale e professionale presso la _____; G: certificato 8.6.2004 di frequenza di 116 ore su 160 di un corso di tedesco livello base presso la _____). Non permette di sovvertire tale conclusione nemmeno il fatto che egli sostenga ora di avere la possibilità di iniziare un'attività lucrativa a tempo indeterminato presso un chiosco di una stazione di benzina: a prescindere dal fatto che la sua datrice di lavoro è una società ancora in fase di costituzione (ricorso ad 2, pag. 3), nulla di concreto è stato intrapreso in tal senso dall'interessato. Da quanto precede, tenuto conto della sua condotta in generale e dei suoi atti, bisogna concludere che il ricorrente non ha ancora dimostrato di essere capace di adattarsi pienamente all'ordinamento vigente nel nostro Paese. 3.3. In siffatte circostanze, ritenuto che adempie i requisiti dell'espulsione previsti dall'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS, il rilascio di un permesso di domicilio al ricorrente si rivela, attualmente, ancora prematuro. Limitandosi a rinnovargli ancora una volta il permesso di dimora, il dipartimento non ha pertanto disatteso l'art. 60 LAsi e ha adottato una decisione che rispetta il principio di proporzionalità, in quanto tiene conto del suo lungo soggiorno in Svizzera e non è lesiva della sua vita privata e familiare. 4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono

la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 60 LAsi; 5, 6, 10 cpv. 1 lett. b LDDS; 11 ODDS; 83 lett. c n. 2 LTF ; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.– sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF). 4. Intimazione a: terzi implicati 1. CO 1 2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.